

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL MINISTERO DELLA CULTURA, IL MINISTERO DELLA SALUTE E
L'ASSOCIAZIONE CULTURALE OSPEDALI STORICI ITALIANI**

**PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE,
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEGLI
OSPEDALI STORICI ITALIANI DI RILEVANTE INTERESSE ARTISTICO, STORICO E
MONUMENTALE**

Il Ministero della cultura, nella persona del Ministro, On. Dario Franceschini,

il Ministero della salute, nella persona del Ministro, On. Roberto Speranza,

e

la Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani - (di seguito anche "ACOSI"), nella persona del Presidente, dott. Edgardo Contato;

di seguito congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO CHE

- l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- sono "beni culturali" ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito anche "Codice") le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
- il sistema di gestione del patrimonio culturale delineato dall'articolo 6 del Codice definisce le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, distinguendole da quelle di tutela e stabilendo che le attività di valorizzazione sono attuate in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;
- la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale;
- ai sensi del citato articolo 6 del Codice, la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- il Ministero della cultura persegue pertanto il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici e che, nell'esercizio di tali funzioni, favorisce forme di collaborazione con regioni, enti territoriali e locali, altre amministrazioni pubbliche e con privati, al fine di favorire la più ampia fruizione del patrimonio culturale;
- il Ministero della salute, esercita le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, è garante dell'equità nell'attuazione del diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione e definisce le politiche di programmazione degli investimenti pubblici dedicati al patrimonio strutturale e tecnologico del SSN finalizzate alla riqualificazione dell'offerta assistenziale con attenzione ad un'allocatione efficace ed efficiente degli investimenti;
- ACOSI è un'associazione culturale *non profit* costituita tra Aziende Sanitarie e ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS), enti di assistenza e associazioni mutualistiche italiane in possesso di beni di interesse artistico, storico, culturale ed architettonico, impegnata nella promozione, valorizzazione, recupero, conservazione, tutela, gestione e incremento del patrimonio culturale materiale e immateriale dei propri associati;

- l'Associazione è altresì impegnata nella condivisione, con soggetti pubblici e privati, di soluzioni gestionali volte a facilitare la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale custodito dalle strutture sanitarie associate;

CONSIDERATO CHE

- sul territorio italiano sono presenti numerose strutture sanitarie a carattere ospedaliero sulle quali, in ragione del carattere storico, artistico e culturale delle loro strutture e dei beni culturali in essi custoditi, convergono interessi comuni alla realizzazione di interventi volti alla conservazione e valorizzazione di tale patrimonio culturale;

- il Ministero della cultura, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, è interessato all'attuazione di interventi per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale delle strutture sanitarie ospedaliere di rilevante interesse storico, artistico e monumentale, di seguito denominate "ospedali storici italiani";

- il Ministero della salute, compatibilmente con i propri scopi istituzionali, intende promuovere gli interventi per la valorizzazione delle strutture sanitarie ospedaliere di rilevante interesse storico, artistico e monumentale, quali luoghi legati alla malattia e alla salute che rappresentano un bene comune identificativo della società e capace di produrre identità sul territorio;

- ACOSI costituisce un idoneo riferimento per l'attuazione di una politica pubblica di conservazione, valorizzazione e fruizione della eredità storica e artistica costituita dal patrimonio culturale degli ospedali storici italiani;

- è dunque interesse delle Parti avviare una collaborazione finalizzata a definire strategie e obiettivi per la conservazione, valorizzazione e fruizione di tale patrimonio culturale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa, d'ora in poi denominato "Protocollo".

Art. 2

(Finalità)

1. Le Parti assumono l'impegno a collaborare al fine di definire strategie e obiettivi comuni volti alla conservazione, valorizzazione e alla promozione della fruizione pubblica degli ospedali storici italiani, in quanto patrimonio culturale di rilevante interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 3

(Impegni comuni alle Parti)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, nel rispetto della normativa vigente in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, si impegnano a:

a) definire strategie comuni volte al miglioramento delle condizioni di conservazione del patrimonio culturale custodito presso gli ospedali storici italiani, anche mediante la messa a disposizione di

competenze tecniche finalizzate all'esercizio delle funzioni e al conseguimento delle finalità prefissate;

b) promuovere l'adozione congiunta di programmi di intervento destinati alla prevenzione, conservazione, manutenzione, restauro e studio del patrimonio storico artistico e monumentale degli ospedali storici italiani;

c) promuovere la conoscenza di tale patrimonio culturale e a incrementarne la fruizione pubblica, così da trasmettere i valori di cui esso è portatore, anche mediante la realizzazione di eventi culturali.

Art. 4

(Istituzione di un Tavolo tecnico paritetico per gli ospedali storici italiani)

1. Al fine di dare attuazione agli impegni assunti col presente Protocollo, le Parti concordano l'istituzione, presso la Direzione generale Musei del Ministero della cultura, di un Tavolo tecnico paritetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Tavolo è composto da due membri designati dal Ministero della cultura, di cui uno presiede il Tavolo, due membri designati dal Ministero della salute e due membri designati da ACOSI.

3. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Direttore generale Musei.

4. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle Regioni sul cui territorio si trovano ospedali storici, che possono essere oggetto di valorizzazione nell'ambito del presente Protocollo.

5. Ai componenti del Tavolo non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 5

(Modalità attuative)

1. Con successivi accordi attuativi, da adottarsi in forma scritta tra le Parti, sono individuate le specifiche modalità di attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Art.6

(Durata e recesso)

1. Il presente Protocollo acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione. Esso ha durata quinquennale e può essere rinnovato o modificato, previa intesa fra le Parti da adottarsi in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza. È escluso in ogni caso il rinnovo tacito dello stesso.

2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo, previa comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con congruo preavviso.

3. Il presente Protocollo e i relativi accordi attuativi si risolvono di diritto qualora sopraggiungano, per ciascuna delle Parti, cause che ne compromettano la possibilità di attuazione.

Art.7

(Estensione del Protocollo ad altri soggetti)

1. Il presente Protocollo è aperto all'adesione di altri soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione delle iniziative, nei modi e nei limiti di coinvolgimento considerati opportuni dalle Parti che lo sottoscrivono.

Art.8

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto, e inviate tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- a) per il Ministero della cultura, Direzione generale Musei: *mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it*;
- b) per il Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria: *dgprog@postacert.sanita.it*;
- c) per ACOSI: *certificata@pec.acosi.org*.

Art.9

(Pubblicità)

1. Le Parti danno il più ampio risalto alla collaborazione impegnandosi, nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e negli eventi pubblici, ad effettuare una diffusa e sinergica attività di comunicazione delle iniziative concordate ed intraprese, nonché dei risultati conseguiti.

Art.10

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente Protocollo e degli atti ad esso collegati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione degli stessi, e nel pieno rispetto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Art.11

(Controversie)

- 1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni controversia sorta in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo.
- 2. In caso di infruttuoso esperimento del tentativo di composizione bonaria di cui al comma 1, per qualsiasi controversia in giudizio derivante dal presente Protocollo è competente il Foro di Roma.

Roma, data dell'ultima firma digitale

IL MINISTRO DELLA
CULTURA

IL MINISTRO DELLA
SALUTE

IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE OSPEDALI
STORICI ITALIANI